



TRIBUNALE DI ROMA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
UFFICIO XVII

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO

- art. 429 c.p.p. -

Il Giudice Dott. Vilma Passamonti, all'esito dell'udienza preliminare nel procedimento n. 18054/09 G.I.P. pronunciando nei confronti di

1. **MENGOZZI Francesco n. Chiaravalle il 5.1.1949, el. dom. c/o l'avv. Emilio Ricci via Premuda 18 Roma - libero, assente**
Difeso dall'Avv. Emilio RICCI, assente, sostituito in udienza dall'avv. Valentina Bruni pres
2. **CIMOLI Giancarlo n. il 12.12.39 a Fivizzano, el. dom. c/o gli avvocati Francesco Vassalli e Riccardo Olivo via Eleonora Duse 35 - libero, contumace**
Difeso dagli Avv.ti Francesco VASSALLI non pres. e Riccardo OLIVO pres.
3. **SPAZZADESCHI Gabriele n. il 24.1.42 a Milano, ivi res in via Lovanio 5, dom. dich. - libero, contumace**
Difeso dall'Avv. Carlo MARCHIOLO via di Ripetta 22 ass. sost. da avv. Antonella Mascaro
4. **CESCHIA Pierluigi n. il 27.6.59 a Trieste, el. dom. c/o l'avv. Gildo Ursini, v.le Liegi 28 - libero, contumace**
Difeso dall'Avv. Gildo URSINI pres.
5. **ZENI Giancarlo n. il 3.8.62 a Trento. El. dom. c/o gli avvocati Alessandro Gaeta e Carlo Sartini, v.le Mazzini 35 - libero, contumace**
Difeso dagli Avv.ti Alessandro GAETA ass. e Carlo SARTINI pres.
6. **CONFORTI Leopoldo n. il 24.5.1950 a Rogliano, el. dom. c/o l'avv. Fabio Lattanzi - libero, contumace**
Difeso dall'Avv. Fabio LATTANZI pres.
7. **TOCCI Gennaro n. il 4.3.62 a Salerno ivi el. dom. c/o gli avvocati Francesco Tocci e Demetrio Tocci, con studio in via Roma 166 - libero, contumace**
Difeso dagli Avv.ti Francesco TOCCI e Demetrio TOCCI - non pres.

IMPUTATI

con riferimento all'amministrazione di Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. (da ora in poi "Alitalia"), società a capo dell'omonimo gruppo ed attualmente in Amministrazione Straordinaria per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 29 agosto 2008 ai sensi del decreto legge n. 134 del 2008 dopo che in data 5 settembre 2008 il Tribunale di Roma ne aveva dichiarato lo stato di insolvenza con sentenza n. 287 del 2008 per i seguenti reati:

CAPO A)

per il reato di cui agli artt. 223 comma 1, 216 comma 1 n.1, 219 del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, con riferimento agli artt. 4, comma 1, del D.L. 347/2003 e 95, comma 1, del D.L.vo n. 270 del 1999 per avere - nei ruoli e qualità e nei periodi specificati nei singoli capi di imputazione - attuato la dissipazione di beni aziendali, così cagionando ingentissimi danni patrimoniali, con pregiudizio per i creditori e gli obbligazionisti, attraverso le attività ed operazioni di seguito descritte, abnormi sotto il profilo economico e gestionale, in sé gravosissime per una impresa in situazione di costanti difficoltà economiche e finanziarie, e dissipative delle risorse pubbliche e private amministrate perché incidenti in maniera estremamente rilevante sul patrimonio sociale pur essendo inesistente la prospettiva di vantaggi per la società .

A1)

MENGOZZI Francesco, in qualità di A.D. dal 9 febbraio 2001 al 27 febbraio 2004 e

CIMOLI Giancarlo, in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato nel periodo dal 6 maggio 2004 al 22 febbraio 2007,

attuavano nel periodo 2001-2007 una gestione del settore "Cargo", economicamente abnorme sia in ragione del numero esorbitante del personale di volo ed in particolare dei piloti in servizio impiegati nello specifico settore (all'atto della dichiarazione di insolvenza i piloti addetti ai cinque aeromobili del settore cargo erano 135, con una eccedenza quantificabile tra il 30 ed il 50% rispetto al fabbisogno effettivo), sia per l'assoluta inerzia tenuta a fronte della perdurante situazione critica del settore sia, infine, per la carenza di ogni intervento di riorganizzazione e razionalizzazione volto a fronteggiare le ingenti e costanti perdite cumulate dal settore Cargo ovvero di dismissione; gestione caratterizzata da perdite sistematiche, crescenti ed ingentissime, di importo complessivo non inferiore ad euro 398.403.000,00 che hanno avuto il seguente andamento:

nell'anno 2001: perdita di euro 40.961.000,00

nell'anno 2002: perdita di euro 38.000.000,00

nell'anno 2003: perdita di euro 35.000.000,00

nell'anno 2004: perdita di euro 47.000.000,00

nell'anno 2005: perdita di euro 56.707.000,00

nell'anno 2006: perdita di euro 95.393.000,00

nell'anno 2007: perdita di euro 85.342.000,00.

In Roma a partire dal 2001.

A 2)

CIMOLI Giancarlo, Presidente ed Amministratore Delegato pro tempore,

SPAZZADESCHI Gabriele, all'epoca direttore centrale del settore Amministrazione e Finanza,

CESCHIA Pierluigi, all'epoca responsabile del settore di Finanza Straordinaria,

in concorso tra di loro ex art. 110 c.p.

Nel contesto di una profonda crisi economica e finanziaria, attestata, tra l'altro dalla relazione del 10.6.2004 della società di revisione DeLoitte & Touche (che prospettava concretamente anche ipotesi liquidatorie della società), ponevano in essere, nelle qualità e nei ruoli rivestiti in Alitalia SpA, una operazione straordinaria consistente:

- nello scorporo di cinque suoi rami di azienda (manutenzione aeronautica, assistenza aeroportuale, servizi condivisi, servizi di call center, information technology);
- nel conferimento di tali rami ad una nuova società denominata Alitalia Servizi Spa ;
- nella creazione di due distinti gruppi societari , il Gruppo Alitalia Fly (tra cui Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A., Alitalia Express S.p.A. e, dal 2006, Volare S.p.A) e il Gruppo Alitalia Servizi (tra cui Alitalia Servizi S.p.A., Alitalia Airport S.p.A., Atithec S.p.A., Alitalia Maintenance Systems S.p.A. e Ales S.p.A.).

Tale operazione veniva realizzata attraverso un complesso accordo economico con la società a partecipazione statale Fintecna nel cui ambito si prevedeva tra l'altro:

- a) l'accantonamento nel bilancio 2004 di Alitalia Spa di un apposito fondo del passivo "*B) Fondi Rischi e Oneri - 3) Altri - c) Fondo ristrutturazione*", riguardante "oneri di ristrutturazione" di natura straordinaria, di cui 122 milioni di euro direttamente finalizzati a fronteggiare le c.d. "*diseconomie*" relative ai rami aziendali oggetto del previsto conferimento in Alitalia Servizi, da efficientare nell'arco del piano industriale 2005-2008;
- b) la stipula di un contratto di servizio tra il Gruppo Alitalia Fly e il Gruppo Alitalia Servizi che prevedeva tariffe mediamente più alte rispetto al mercato di riferimento ed idonee a determinare nell'arco di tempo e con riferimento ai volumi previsti nel suindicato piano industriale 2005-2008 immediati maggiori ricavi per € 110 milioni a fronte dei quali era previsto un meccanismo di retrocessione di fondi al Gruppo Alitalia Fly sotto forma di "premi", subordinato all'effettivo conseguimento degli obiettivi di efficienza previsti dal piano industriale;
- c) l'obbligo del Gruppo Alitalia Fly di approvvigionarsi dei servizi esclusivamente presso Alitalia Servizi e sue controllate per la durata e nei limiti oggettivi previsti in ciascuno dei contratti, che

contenevano clausole di durata minima garantita pari a sette anni e di rinnovo automatico alla scadenza di tre anni in tre anni, salvo casi di disdetta.

Operazione, questa, priva di intrinseche giustificazioni economiche per il Gruppo Alitalia Fly in quanto fondata sulla immediata assunzione di gravosi oneri contrattuali e di vincoli pluriennali a fronte di retrocessioni future ed aleatorie (perché legate alla realizzazione di obiettivi di efficienza da parte di un soggetto terzo) e che ha avuto l'effetto di trasferire in capo al Gruppo Alitalia Fly i rischi economici connessi alle attività del Gruppo Alitalia Servizi ed inoltre è stata connotata, nella sua concreta realizzazione, da una duplicazione di strutture che ha pesantemente ridotto gli ipotizzati vantaggi di Alitalia Fly in termini di semplificazione e snellimento delle sue strutture operative.

Un siffatto *modus operandi* - in realtà diretto a dissimulare attraverso una operazione di natura essenzialmente finanziaria, il mancato risanamento di Alitalia ed a favorire la ricapitalizzazione di Alitalia Fly attraverso l'operazione di manipolazione del mercato di cui al capo di imputazione sub B) - ha di fatto determinato una ingente "distrazione" di risorse del Gruppo Alitalia Fly a favore del Gruppo Alitalia Servizi (e del socio subentrante Fintecna cui veniva garantito un ritorno, stimato *ex ante*, pari al 25% annuo composto del proprio investimento) e si è tradotta nella sostanziale "dissipazione" delle scarse risorse residue di Alitalia Fly, integrando pienamente l'ipotesi della bancarotta per distrazione e dissipazione.

In Roma a partire dal 1 maggio 2005.

A3)

CIMOLI Giancarlo, Presidente ed Amministratore Delegato pro tempore,

SPAZZADESCHI Gabriele, all'epoca direttore centrale del settore Amministrazione e Finanza,

CESCHIA Pierluigi, all'epoca responsabile del settore di finanza straordinaria,

ZENI Giancarlo, funzionario preposto alla trattativa

CONFORTI Leopoldo, funzionario preposto alla trattativa

in concorso tra di loro ex art. 110 c.p.

In un contesto di profonda crisi economica e finanziaria, attestata, tra l'altro dalla relazione del 10.6.2004 della società di revisione DeLoitte & Touche (che prospettava concretamente anche ipotesi liquidatorie della società), ponevano in essere nelle qualità e nei ruoli rivestiti in Alitalia SpA, la seguente operazione:

5

Alitalia Spa formulava - in data 28.12.2005 - l'offerta di acquisizione del complesso aziendale delle società in A.S. Volare Group, Volare Airlines e Air Europe e acquisiva poi, in data 13.4.2006, tale complesso per un corrispettivo di 38 milioni di euro, prestando contestualmente la garanzia occupazionale della durata minima di 24 mesi riferita a 707 dipendenti delle società acquisite.

Tale operazione è stata connotata dal pagamento per l'acquisizione del suddetto complesso aziendale del prezzo di 38 milioni di euro, incongruo e irragionevole (oltre che superiore di circa 9 milioni di euro alla seconda offerta di acquisto, formulata dalla società Air One) sia in termini assoluti, sia in relazione alle condizioni di mercato, sia infine alla situazione economico-finanziaria di Alitalia SpA.

Ciò in quanto :

- la stima da parte del management di Alitalia SpA. del valore delle "sinergie" potenzialmente ricavabili dall'integrazione di Volare con Alitalia (costituente il 42% del prezzo di offerta) è stata effettuata: a) senza alcuna analitica indicazione relativa alle modalità ed ai risultati dell'integrazione; b) senza alcuna coerente inclusione della nuova acquisizione nell'appena varato piano industriale 2005-2008; c) assumendo di conseguenza integralmente il rischio del mancato conseguimento dei vantaggi sinergici ; d) in assenza di alcuna quantificazione del rischio di applicazione di disposizioni sanzionatorie da parte dell'Antitrust a seguito della integrazione;

- alla suddetta valutazione, fondata su valori altamente soggettivi e priva di adeguati sostegni basati su dati oggettivi e misurabili, si è aggiunta, nella determinazione del prezzo di offerta, l'ulteriore voce " considerazioni strategiche", dell'importo di 8 milioni di euro (costituente da sola il 21% del prezzo di offerta), voce anch'essa frutto solo di valutazioni sintetiche e soggettive.

L'operazione, anche in ragione delle modalità genetiche sopradescritte e dei rischi conseguentemente assunti senza una adeguata ponderazione preventiva della loro effettiva entità, ha successivamente comportato per il mantenimento del complesso aziendale Volare nell'arco di tempo aprile 2006-settembre 2008 ingentissimi versamenti a carico di Alitalia pari a complessivi 92,3 milioni di euro (di cui 40 milioni di dotazione iniziale; 15 milioni a titolo di ripianamento della perdita esercizio 2006; 20 milioni a titolo di ripianamento della perdita esercizio 2007; 17,3 milioni di euro di crediti finanziari vantati nel settembre 2008 e insinuati nello stato passivo di Volare Spa in A.S.).

Un siffatta operazione si è tradotta nell'acquisto - privo di autonome e razionali giustificazioni oltre che del tutto avulso dal piano industriale - del complesso aziendale di un gruppo societario in crisi posto in essere da una società a sua volta in gravi difficoltà economiche.

Con il duplice effetto di determinare una rilevante "dissipazione" delle residue risorse di Alitalia Spa all'atto dell'acquisto dell'azienda e di risolversi poi in ripetute "distrazioni" di risorse societarie di Alitalia SpA nell'arco di tempo aprile 2006-settembre 2008 a favore di Volare Spa.

In Roma a partire dal 28.12.2005

A4)

MENGOZZI Francesco, A.D. pro tempore

6

CESCHIA Pierluigi, all'epoca responsabile del settore di finanza straordinaria

in concorso tra di loro ex art. 110 c.p.

Nel contesto della profonda crisi economica e finanziaria, attestata dalla relazione del 10.6.2004 della società di revisione DeLoitte & Touche, nella quale si prospettavano concretamente anche ipotesi liquidatorie della società stessa, ponevano in essere nelle qualità e nei ruoli rivestiti in Alitalia SpA, la seguente operazione:

Alitalia SpA cedeva, in due tranches successive, il 100% della propria partecipazione nella predetta Eurofly SpA., a EFFE LUXEMBURG SA (Fondo Lussemburghese Spinnaker Luxembourg di Banca Profilo) per il prezzo complessivo di € 13.389.697,40, prezzo da ritenere incongruo e irragionevole in quanto, nella valutazione del valore della partecipazione ceduta, deliberatamente ometteva di tener conto:

a) della recentissima ed onerosa ricapitalizzazione per 5 milioni di euro di Eurofly SpA intervenuta l'11 aprile 2003 il cui importo doveva necessariamente essere considerato nella formazione del prezzo di cessione;

b) della contestuale operazione in forza della quale Alitalia acquistava crediti di Eurofly e si accollava debiti della stessa nei confronti dei fornitori con un saldo negativo elevatissimo risultante dalla inesigibilità dei crediti acquistati (interamente svalutati nel bilancio al 31.12.2007 perché catalogati come inesigibili) e dal rilevante importo dei debiti oggetto dell'accollo; in particolare acquistava crediti totalmente inesigibili per l'importo di 2.278.871,74, si accollava debiti per l'importo di 534.259,55 e versava ad Eurofly con bonifico la somma di 1.744.612,19;

c) del fatto che, contestualmente alla cessione della partecipazione, Alitalia SpA cedeva alla società Eurofly SpA, diritti di opzione relativi all'acquisto di 13 aeromobili (individuati nella Tabella A, allegata al presente capo di imputazione di cui costituisce parte integrante) da esercitarsi al prezzo di 1,9 milioni di USD ciascuno, prezzo inspiegabilmente difforme e complessivamente inferiore a quello di 1,9 milioni di Euro ciascuno, convenuto in esito alle trattative preliminari ed espresso nella lettera dell'advisor Lazard del 29.7.2003 (che riprendeva peraltro i valori di mercato come indicati anche dalle stime ENAC effettuate per l'occasione); operazione, quest'ultima, effettuata in termini palesemente irrazionali e dannosi per Alitalia SpA e tale da consentire al primo acquirente di realizzare, in un brevissimo arco di tempo, plusvalenze per circa 5 milioni di euro dalla commercializzazione dei suddetti aeromobili (con successive plusvalenze per circa 10 milioni di euro realizzate dai subacquirenti nella seconda e terza rivendita).

A seguito delle circostanze e delle operazioni descritte sub a), b) e c) – che hanno avuto l'effetto di aggiungere al mero valore dell'azienda ceduta come stimato dall'advisor PWH prima della ricapitalizzazione rilevanti valori aggiuntivi - la cessione della partecipazione di Alitalia SpA in Eurofly SpA ad EFFE LUXEMBURG SA è stata effettuata ad un prezzo del tutto inadeguato ed incongruo e l'intera operazione si è risolta in un grave e ingiustificato depauperamento di Alitalia, così da integrare gli estremi della dissipazione del patrimonio aziendale.

In Roma, in data 31 luglio 2003

7

CIMOLI Giancarlo, Presidente ed Amministratore Delegato pro tempore,

TOCCI Gennaro, all'epoca responsabile del settore Acquisti e Gestione Asset Flotta e delegato alla specifica operazione

in concorso tra di loro ex art. 110 c.p.

In un contesto nel quale Alitalia SpA aveva rifiutato di riconoscere alla compagnia aerea Air Columbia SpA il diritto di esercitare l'opzione relativa all'acquisto di due aeromobili MD 80 (I-DAV GEI e I-DAV B) poiché tale opzione – che Air Columbia aveva acquistato da Eurofly SpA – per clausola contrattuale non poteva essere esercitata da compagnie aeree, contesto nel quale, per converso, Air Columbia SpA, facente parte del c.d. gruppo Spadaccini, avanzava la pretesa di un risarcimento del danno correlato al mancato esercizio delle opzioni, ponevano in essere nelle qualità e nei ruoli rivestiti in Alitalia SpA, la seguente operazione:

Alitalia cedeva i due aeromobili a società parimenti riconducibili al c.d. "gruppo Spadaccini" (ItAli Airlines SpA e BYTOLS S.A.) sulla base di un accordo complessivo che prevedeva:

- l'esercizio delle opzioni suddette da parte della società ItAli Airlines SpA nell'interesse di Bytols S.A., che acquistava pertanto i due aeromobili al prezzo di 1.900.000 dollari statunitensi ciascuno;
- la locazione degli aeromobili da BYTOLS ad ItAli al prezzo di 57.000,00 euro al mese per ciascun aereo;
- la contestuale ed inopinata sublocazione degli stessi da ItAli ad Alitalia ad un canone di 130.000 euro mensili per ciascun aereo, di gran lunga superiore ai valori di mercato (nello stesso periodo Alitalia SpA versava per l'affitto di altri aerei MD 80 un canone di 50-60 mila euro al mese).

Con la conseguenza che la cessione dei due aeromobili è avvenuta al prezzo di 3.148.562,44 euro (pari a 1.900.000 dollari statunitensi per aeromobile) mentre i canoni di affitto per un biennio degli stessi aeromobili hanno avuto per Alitalia SpA il costo di 6.240.000 euro e complessivamente dal 2006 al mese di maggio 2008 (oltre i termini di scadenza contrattuale che erano previsti per marzo 2008) sono risultati essere pari a € 6.665.000,00.

A6)

CIMOLI Giancarlo, in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato pro tempore

Nel contesto di profonda crisi economica e finanziaria, attestata, tra l'altro dalla relazione del 10.6.2004 della società di revisione DeLoitte & Touche (che prospettava concretamente anche ipotesi liquidatorie della società), attribuiva alla società McKinsey una consulenza straordinaria protrattasi per un triennio, risultata del costo complessivo di euro 50.882.750,00

Tale consulenza – estremamente onerosa in sé e straordinariamente gravosa per una società già in condizioni di grave difficoltà economica e finanziaria - è stata connotata , oltre che dalla carenza di una preventiva valutazione dei prevedibili oneri economici complessivi a carico della società committente:

- dall'attribuzione di un incarico di eccezionale rilevanza senza una preventiva ricognizione del mercato ed una adeguata comparazione tra diverse possibili offerte;
- dall'estrema indeterminatezza di fondamentali elementi qualificanti delle prestazioni da fornire da parte della società McKinsey relativi alla quantità e qualità delle risorse umane coinvolte nell'opera di consulenza;
- dalla mancata previsione e attuazione – nell'intera fase di esecuzione - di controlli effettivi e costanti da parte degli organi della committente sulle prestazioni realmente rese dalla società di consulenza;
- dalla sostanziale sovrapposizione, in una pluralità di settori, tra le "prestazioni" rese dai consulenti e le "prestazioni" professionali rese dai dirigenti di settore, con conseguente dannosa duplicazione di interventi e competenze.

E ciò senza che l'opera di consulenza abbia prodotto risultati apprezzabili in termini di razionalizzazione operativa delle strutture e di riduzione dei costi di esercizio , tali da giustificare, sotto il profilo oggettivo, l'entità dei compensi riconosciuti alla società di consulenza e la loro concreta sostenibilità da parte della società Alitalia che versava nel già menzionato stato di difficoltà economica e finanziaria.

In Roma, dal giugno 2004 al luglio 2006

Con l'aggravante per tutti di aver commesso più fatti di bancarotta e di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità.

CAPO B)

CIMOLI Giancarlo, Presidente ed Amministratore Delegato pro tempore

Per il reato di cui all'art.185 Decr. Leg.vo 24 febbraio 1998 n. 58 perché diffondeva notizie false concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione dei valori del titolo ALITALIA – Linee Aeree Italiane Spa quotato sui mercati finanziari, tenendo le condotte di seguito descritte.

Nel contesto oggettivo - analiticamente rappresentato nel capo di imputazione sub A2), che si intende qui integralmente richiamato – di una operazione straordinaria consistente nella creazione di due distinti gruppi societari , il Gruppo Alitalia Fly e il Gruppo Alitalia Servizi, realizzata attraverso l'accordo economico con la società a partecipazione statale Fintecna, attraverso ripetute comunicazioni al mercato, tra cui il Prospetto informativo, forniva una rappresentazione falsa ed ingannevole, idonea determinare sensibili alterazioni del prezzo delle azioni di Alitalia Fly, dei termini della operazione di "deconsolidamento" dell'Alitalia e di creazione di due distinti gruppi societari :

9

- includendo nel suindicato Prospetto informativo fra i benefici della separazione in due gruppi societari " il quasi completo trasferimento del rischio di implementazione della ristrutturazione relativa alle attività conferite in Alitalia Servizi ", laddove invece Alitalia Spa assumeva il rischio della c.d. operazione di efficientamento delle aziende del Gruppo Alitalia Servizi;

- esponendo in maniera generica e capziosamente riduttiva i reali criteri di determinazione e l'effettiva entità dei corrispettivi che Alitalia si impegnava a pagare per le prestazioni fornite dal Gruppo Alitalia Servizi usando nel Prospetto informativo la seguente dizione " Alitalia potrebbepagare corrispettivi leggermente più elevati ad Alitalia Servizi per i servizi dalla stessa erogati qualora non fossero raggiunti gli obiettivi contenuti nel Piano di ristrutturazione di Alitalia servizi concordato con Fintecna", laddove invece il contratto di servizio tra il Gruppo Alitalia Fly e il Gruppo Alitalia Servizi prevedeva tariffe notevolmente più alte rispetto al mercato di riferimento ed idonee a determinare nell'arco di tempo e in relazione ai volumi previsti nel piano industriale 2005-2008 immediati maggiori costi per Alitalia Fly e maggiori ricavi per Alitalia Servizi per € 110 milioni (a fronte dei quali era previsto un futuro ed incerto meccanismo di retrocessione di fondi al Gruppo Alitalia Fly sotto forma di "premi", subordinato all'effettivo conseguimento degli obiettivi di efficienza previsti dal piano industriale);

- omettendo di dare informazioni complete, precise e veritiere in ordine all'effettivo tenore delle intese raggiunte con i Sindacati in merito al riassetto societario del Gruppo (intese costituenti essenziale requisito di fattibilità del piano industriale 2005-2008, dell'operazione di scorporo e quindi dell'aumento di capitale del novembre -dicembre 2005); e ciò in quanto il proclamato consenso delle organizzazioni sindacali all'operazione era stato a sua volta raggiunto sulla base di ripetute rassicurazioni in ordine al sostanziale mantenimento del controllo di Alitalia sul costituendo Gruppo Alitalia Servizi contrastanti con l'oggettivo contenuto delle lettere di intenti e del contratto conclusivo stipulato con Fintecna.

Così offrendo al mercato - in correlazione al relevantissimo aumento del capitale sociale di Alitalia per 1000 milioni di euro - un complesso di informazioni artificiosamente manipolate, false e destinate a risultare ingannevoli sia nei confronti degli investitori istituzionali sia nei confronti degli acquirenti sul mercato *retail* in ordine ai principali aspetti economici, finanziari e societari dell'operazione di creazione di due distinti gruppi societari Alitalia Fly e Alitalia Servizi nonché in ordine ai profili, anch'essi essenziali, del conseguito consenso delle organizzazioni sindacali all'operazione.

In Roma dal novembre 2005 al marzo 2006

CAPO C)

CIMOLI Giancarlo, Presidente ed Amministratore Delegato pro tempore

Per il reato di cui all'art.185 Decr. Leg.vo 24 febbraio 1998 n. 58 perché diffondeva notizie false concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione dei valori del titolo ALITALIA - Linee Aeree Italiane Spa quotato sui mercati finanziari, tenendo le condotte di seguito descritte.

Nel periodo in cui erano in corso l'operazione straordinaria consistente nella creazione di due distinti gruppi societari, il Gruppo Alitalia Fly e il Gruppo Alitalia Servizi, collegata ad un relevantissimo aumento del capitale sociale di Alitalia per 1000 milioni di euro e l'acquisizione da parte della stessa Alitalia del complesso aziendale delle società in A.S. Volare Group Volare Airlines e Air Europa

10

deliberatamente ometteva di comunicare al pubblico qualsiasi informazione in ordine alla manifestazione di interesse presentata in data 18 novembre 2005 per l'acquisto del complesso aziendale delle società in A.S. Volare Group, Volare Airlines e Air Europe nonché in ordine alla successiva presentazione, in data 28 dicembre 2005, di un'offerta vincolante per il suddetto acquisto;

successivamente allorché, con il comunicato in data 28 gennaio 2006 - emesso su richiesta della Consob intervenuta ai sensi dell'art. 114 TUF - forniva una informativa al pubblico lo faceva in termini gravemente carenti e reticenti su oggettive criticità dell'operazione di cui erano pienamente consapevoli (tra cui: l'esistenza dell'ordinanza del 27.1.2006 del Tribunale di Roma che inibiva ad Alitalia la partecipazione alla gara per la cessione del complesso aziendale Volare; le negative valutazioni dei vertici di Alitalia sul deterioramento della situazione economico-finanziaria del complesso aziendale Volare per effetto dello slittamento dei termini dell'aggiudicazione; l'impatto, nei bilanci consolidati 2006-2007 di Alitalia, delle negative previsioni sull'andamento di Volare nel suddetto biennio nonché degli inevitabili esborsi di Alitalia per il riavvio delle attività di Volare; gli interventi, oggettivamente prevedibili, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato conseguenti alla acquisizione da parte della società Alitalia degli slot riconducibili al menzionato complesso imprenditoriale Volare).

In tal modo offriva al mercato informazioni artificiosamente manipolate, false ed ingannevoli, idonee a determinare sensibili alterazioni del prezzo delle azioni di Alitalia, sulla suddetta operazione, che peraltro non era contemplata nel piano industriale 2005-2008 e risultava in contraddizione con le sue linee, non era stata menzionata nel Prospetto informativo relativo all'aumento del capitale sociale Alitalia di 1000 milioni di euro ed era evidentemente destinata ad incidere significativamente sull'andamento economico di Alitalia.

In Roma, dal novembre 2005 all'aprile 2006

TABELLA A
(allegato al capo A4)

	Targa	Prezzo al 1° passaggio	Valore di rivendita	Differenza	
1.	I- DAW W	1.685.535, 65	3.600.000, 00	1.914.464,3 5	Bytols
2.	I- DAWZ	1.685.535, 65	2.600.000, 00	914.464,35	Bytols
3.	I- DAVA	1.685.535, 65	3.600.000, 00	1.914.464,3 5	Bytols
4.	I- DAVB	1.574.281, 22	3.600.000, 00	2.025.718,7 8	Bytols
5.	I- DAVJ	1.574.281, 22	3.600.000, 00	2.025.718,7 8	Bytols
6.	I-	1.454.712,	1.984.581,	529.868,82	Air

7.	I- DAVH	1.461.830, 83	1.984.126, 98	522.296,15	Air Adriatic
8.	I-DAVI	1.458.621, 22	2.030.075, 18	571.453,96	Air Adriatic
9.	I- DAWY	1.634.174, 31	2.110.340, 66	476.166,35	Bulgarian A.
1 0.	I- DAVC	1.631.768, 36	2.143.130, 50	511.362,14	Bulgarian A.
1 1.	I- DAVD	1.645.225, 14	2.159.494, 06	514.268,92	Bulgarian A.
1 2.	I- DAVF	1.640.220, 34	1.996.314, 49	356.094,15	Bulgarian A.
1 3.	I- DAVK	1.531.146, 75	2.168.693, 36	637.546,61	Bulgarian A.
				12.913.887,71	

PP.CC.:

Commissari Straordinari Prof. Ambrosini Stefano, Prof. Gianluca Brancadoro, prof. Giovanni Fiori

-difesi dall'avv. Maurizio Bellacosa – sost. da avv. Francesco Dottore

Abbondandolo Angelo + 139 - azionisti

D'Agni Vincenzo + 112 _ azionisti

Quadrelli Paolo + 105 azionisti

Iacoviello Diletta + 138 azionisti

Tutti difesi dall'avv. Sergio Calvetti del F. di Treviso – non pres.

Russo Settimio + 30 azionisti

Modeo Pietro + 63 azionisti

Brogia Alessia + 13 azionisti

Ceccomarini Massimo + 3 azionisti

Marchio Giuseppe + 1 azionisti

Gismondi Massimo + 4 azionisti

Difesi dall'avv. Manuela Mazzucco ass. sost. da avv. Federica Meucci

Rienzi Carlo - azionista

Avv. Linda Perazzini ass sost. da avv. Federica Meucci

Beato Fabrizio + 8 azionisti

Avv. Francesco Greco F. di Napoli ass.

Attaianese Danilo + 8 - Azionisti

Avv. Enrico Fiore – ass,

Azzuè Mario + 17 azionisti

Avv. Armando Cortese F., Napoli – ass.

Abdenaim Licia + 85 - azionisti

Avv. Alessandro Gamberini del F. di Bologna ass. sost. da avv. Mariana Marinò

Bandini Filiberto - azionista

Avv. Lorenzo Contrada ass.

Giugliano Rosa – ex dipendente

Avv. Luisa Rotondo pres.

Federconsumatori Campania

Avv. Armando Cortese F. Napoli ass.

Parti Offese: C.O.N.S.O.B. via G.B. Martini 3 Roma ass.

Evidenziate le seguenti fonti di prova ritenute idonee a sostenere l'accusa in giudizio:

Informativa della G.d.F di Roma ed allegati

Estratto della Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza di Alitalia Linee Aeree Italiane Sp.a. del 5.9.08

Documentazione acquisita e sequestrata

Verbali di informazioni testimoniali

Consulenze tecniche della dott.ssa Chiaruttini e della dott.ssa Tondelli

Interrogatori degli imputati

Consulenza tecnica delle difese a firma del dott. Gualtieri

13

P.Q.M.


dispone il rinvio al giudizio degli imputati **MENGOZZI Francesco** , **CIMOLI Giancarlo**, **SPAZZADESCHI Gabriele**, **CESCHIA Pierluigi**, **ZENI Giancarlo**, **CONFORTI Leopoldo** e **TOCCI Gennaro** come sopra generalizzati per i reati di cui in imputazione, indicando l'udienza per il giorno **18 GIUGNO 2013**

ore **9.00** per la comparizione dei predetti, davanti al **Tribunale di Roma in composizione Collegiale sez. 6¹, AULA** / in Roma **Piazzale Clodio/Via del Golametto 4, pal. A** , con avvertimento agli imputati che non comparendo saranno giudicati in contumacia.

Avverte le parti che devono, a pena di inammissibilità, depositare nella Cancelleria del Giudice del dibattimento almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza, la lista degli eventuali testimoni, periti o consulenti tecnici, con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

Dispone la notifica del presente decreto a

Roma, 19.2.2013

Il Cancelliere
Elisabetta Moretti


Il Giudice dell'Udienza Preliminare
Dott. **Wilma Passamonti**
